

Il Tar Puglia ha dato il via libera all'unione di più interventi teoricamente separabili

Molti lavori in un unico appalto

Legittimo l'accorpamento per accelerare i tempi e risparmiare

DI ANDREA MASCOLINI

Legittimo l'accorpamento in un unico appalto di più interventi, anche teoricamente scindibili; l'unicità del lotto si impone, anche per ragioni di economicità e celerità dell'azione amministrativa, quando vi siano ragioni di stretto coordinamento dei lavori da effettuare contemporaneamente e non è tale da restringere la concorrenza. È quanto afferma il Tar della Puglia, Bari, sezione prima, con la pronuncia n. 891 dell'11 marzo 2010 in ordine ad un appalto bandito nell'ambito dei settori speciali (trasporto ferroviario) che prevedeva l'utilizzo del sistema di qualificazione gestito da Rfi.

In particolare la gara, emessa da Ferrovie del Sudest per interventi di interventi di trazione elettrica, segnalamento, armamento e manutenzione, qualificava gli interventi in una determinata classe e categoria e procedeva ad un accorpamento di una serie di attività, ma tale accorpamento veniva con-

siderato illegittimo da una impresa ricorrente. Nel ricorso veniva infatti eccepita la determinazione dell'importo complessivo dell'appalto, effetto dell'accorpamento di una serie di opere e servizi eterogenei, e la conseguente restrizione della partecipazione alla gara ad un numero limitatissimo di imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per importi superiori agli 8 milioni di euro.

Secondo il ricorrente il tutto sarebbe avvenuto senza che sussistessero ragioni a sostegno del disposto accorpamento dei lavori e servizi. Il ricorrente aveva anche censurato la scelta della Ferrovie del Sudest di procedere a un affidamento unico nonostante la complessità e la scindibilità dei lavori e dei servizi oggetto della procedura. Il Tar respinge il ricorso precisando innanzitutto che la scelta di effettuare un appalto unico invece che più appalti separati era stata preceduta da una analisi e da una verifica che avevano dimostrato che i sette lotti dell'intervento, ancorché teoricamente appaltabili separatamente, necessitavano di uno strettissimo coordinamento in quanto si trattava di effettuare contemporaneamente diversi interventi sulla stessa linea, ognuno condizionante l'altro. Dalla sentenza si ricava quindi, che un primo elemento a favore dell'opportunità di accorpamento di più interventi in un unico lotto deriva da esigenze tecniche insite nell'opportunità di un unico centro di coordinamento e nel condizionamento reciproco delle attività da eseguire.

Se queste sono le ragioni che, di fatto, consiglierebbero un accorpamento di più interventi in un unico lotto, dal punto di vista giuridico la sentenza si pone anche l'obiettivo di verificare se vi siano eventuali ostacoli di tipo normativo all'accorpamento di più lavorazioni, teoricamente separabili sul piano esecutivo. A tale riguardo i giudici pugliesi

affermano che con riferimento alle norme nazionali «non esiste alcuna specifica disposizione che precluda la possibilità di cumulare in un'unica procedura di gara più interventi ancorché teoricamente scindibili». Nella giurisprudenza, invece, c'è la prova che sia opportuno procedere nel senso di unificare più interventi: «È stato affermato che è logico e coerente con i principi di economicità e celerità dell'azione amministrativa che la stazione appaltante concentri in un unico procedimento di gara l'aggiudicazione di vari servizi caratterizzati da una reciproca connessione». Se quindi vi sono più di una ragione che richiederebbe l'accorpamento di più interventi in un unico lotto, laddove connessi, l'ultimo ostacolo da superare sarebbe quello della restrizione della concorrenza.

Ma anche in questo caso il Tar dà il suo via libera, non rilevando alcun problema derivante dal maggiore livello dei requisiti di partecipazione; per i giudici, infatti, se è vero che l'innalzamento del valore o della complessità dell'appalto «comporta inevitabilmente oneri partecipativi e concorrenziali maggiori rispetto a quelli delle gare di importo inferiore», è anche vero che «l'utilizzo dello strumento dell'associazionismo temporaneo consente ad imprese non autonomamente qualificate di esplicitare le proprie potenzialità concorrenziali anche nell'alveo di procedure complesse».

—© Riproduzione riservata—

